

Martedì 17 dicembre 2002

25. auspica che gli Stati membri formalizzino mediante un accordo politico esterno al trattato le loro procedure di cooperazione in ambiti che rientrano tra le loro competenze; esprime il suo consenso acciocché l'intervento della Commissione in questo ambito possa essere richiesto dal Consiglio europeo e ribadisce il diritto del Parlamento europeo a beneficiare di tutte le informazioni necessarie, alla luce del fatto che questi tipi di cooperazione inevitabilmente incidono sull'attuazione della parte comunitaria della strategia comune;

*
* *

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti dei Stati membri e dei paesi candidati e alla Convenzione europea.

P5_TA(2002)0613

Alimenti e loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti e i loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti nella Comunità (COM(2001) 472 — C5-0010/2002 — 2002/2008(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 472 — C5-0010/2002),
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0384/2002),
- A. considerando che la Commissione ha consultato il Parlamento europeo sul completamento dell'elenco comunitario degli alimenti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti all'interno dell'Unione europea; che l'elenco definitivo dovrebbe riconfermare che la protezione della salute del consumatore e dell'ambiente deve prevalere su ogni altra considerazione,
- B. considerando che l'articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE precisa che la politica della Comunità contribuisce a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché la protezione della salute umana, e che tale politica deve fondarsi sul principio precauzionale,
- C. considerando che la direttiva quadro 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti⁽¹⁾ prevede che un alimento possa essere irradiato solo se vi è una necessità tecnologica, se esso non presenta rischi per la salute, se

⁽¹⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

Martedì 17 dicembre 2002

è un beneficio per i consumatori e se esso non viene utilizzato per sostituire misure igieniche e sanitarie o buone prassi di fabbricazione o di coltura e considerando che qualsiasi alimento trattato o che contenga ingredienti alimentari trattati deve essere soggetto ad etichettatura e che gli alimenti irradiati provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da una documentazione dettagliata ed essere stati trattati solo presso impianti autorizzati dalla Comunità,

- D. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'irradiazione non presenta rischi per la salute, se utilizzata correttamente,
 - E. considerando che solo il Belgio, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito consentono l'irradiazione di alimenti diversi dalle erbe aromatiche, dalle spezie e dai condimenti vegetali ⁽¹⁾ e che in pratica in questi paesi pochi alimenti sono sottoposti ad irradiazione,
 - F. considerando che gli ospedali di alcuni Stati membri utilizzano alimenti irradiati nella dieta di alcuni pazienti, allo scopo di eliminare batteri potenzialmente pericolosi,
 - G. considerando che alcune associazioni di tutela dei consumatori mettono in dubbio la necessità tecnologica e il beneficio per i consumatori e temono che questa tecnologia sia utilizzata per sostituire una buona prassi igienica; che alcuni produttori alimentari e commercianti di prodotti della carne, frutta/verdura essiccate, patate, prodotti lattiero-caseari, corn flakes e tè non sono favorevoli a inserire i loro prodotti nell'elenco,
 - H. considerando che all'interno dell'UE sono già in vendita alimenti non etichettati e illegalmente sottoposti ad irradiazione che costituiscono un potenziale rischio per la salute; che le violazioni della normativa in materia di etichettatura disorientano i consumatori, il che dimostra la necessità di rafforzare i controlli e l'attuazione delle norme,
 - I. considerando che l'irradiazione impoverisce alcuni elementi nutritivi e genera in alcuni alimenti prodotti radiolitici, alcuni dei quali potrebbero comportare rischi per la salute; che non esistono dati sugli effetti sulla salute a lungo termine di un'alimentazione largamente basata su alimenti irradiati e che occorrerebbe condurre al più presto ricerche sui potenziali rischi per la salute,
 - J. considerando che l'irradiazione può contribuire ad occultare livelli inadeguati di igiene in taluni settori di produzione alimentare, ad esempio nell'acquacoltura e lavorazione di gamberetti e gamberi,
1. si compiace del fatto che la Commissione abbia tenuto conto dei pareri dei consumatori e dell'industria alimentare nell'elaborare l'elenco comunitario e che abbia posto l'accento sui benefici per il consumatore, l'autentica necessità tecnologica e l'eliminazione di trattamenti che potrebbero essere abusivamente utilizzati per sostituire buone prassi;
 2. chiede alla Commissione, d'intesa con l'Organizzazione mondiale della sanità, di conferire e divulgare lavori di ricerca sulla sicurezza degli alimenti irradiati per i consumatori e per il personale del settore alimentare e del commercio al dettaglio;
 3. prende atto della proposta della Commissione, secondo la quale l'attuale elenco potrebbe essere considerato completo, e ritiene che dovrebbe essere consentito l'irradiazione nell'UE di ulteriori erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali solo se e quando le conoscenze scientifiche indurranno a ritenere che tale processo sia sicuro ed efficace;

⁽¹⁾ Per l'elenco completo delle categorie alimentari consentite in questi Stati membri, vedasi documento in appresso sul sito comunitario: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/fi12_43-18_it.pdf

Martedì 17 dicembre 2002

4. insiste affinché, prima che sia presentata qualsiasi proposta di aggiungere altri alimenti all'elenco positivo (conformemente alla direttiva 1999/2/CE), sia effettuata un'analisi dettagliata su ciascun alimento, recante le prove a dimostrazione che ciascuna delle condizioni per l'autorizzazione dell'irradiazione degli alimenti di cui all'Allegato I della direttiva 1999/2/CE è stata chiaramente soddisfatta;
 5. chiede alla Commissione di indagare sulle conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori che hanno a che fare con l'irradiazione degli alimenti;
 6. invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo e la convalida di sostituti sicuri ed efficaci della fumigazione chimica e del bromuro di metile a fini di disinfestazione degli alimenti;
 7. sollecita la Commissione a imporre a tutti gli Stati membri programmi annuali di sperimentazione a campione degli alimenti, per impedire la vendita di prodotti non etichettati e illegalmente sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti, a richiedere che tutti i risultati siano resi disponibili al pubblico e che le violazioni di legge siano severamente punite;
 8. insiste sull'immediato ritiro dal commercio di tutti i prodotti falsamente etichettati 'non irradiato' allorché tale asserzione sia smentita da opportuni test;
 9. chiede alla Commissione di attuare in tutti gli Stati membri controlli regolari, comprese indagini di rilevamento dell'irradiazione, su alimenti e prodotti alimentari importati potenzialmente irradiati, specialmente quando si tratti di alimenti importati da paesi terzi di cui è noto il largo ricorso all'irradiazione degli alimenti, come ad esempio Stati Uniti e Brasile;
 10. chiede che le direttive prevedano un meccanismo sanzionatorio contro gli importatori o i produttori di alimenti che non effettuano controlli idonei a garantire di non ricevere ingredienti o prodotti illegalmente sottoposti a radiazioni, nonché contro i produttori e gli importatori che non divulgano informazioni rilevanti;
 11. insiste vivamente affinché siano effettuate ricerche sugli effetti sanitari a lungo termine di un'alimentazione largamente composta da alimenti irradiati e nessun altro alimento sia aggiunto all'elenco se emerge una qualsiasi prova di rischio a lungo termine per la salute;
 12. sottolinea che gli effetti a breve e a lungo termine di un'alimentazione largamente composta da alimenti irradiati sulla salute dei bambini dovrebbero essere utilizzati come riferimento per le valutazioni del rischio per la salute umana, considerata la maggiore sensibilità dei bambini all'esposizione chimica e all'impoverimento degli elementi nutritivi contenuti negli alimenti;
 13. sottolinea che occorrerebbe applicare il principio di sostituzione, vale dire i procedimenti pericolosi dovrebbero essere sostituiti da procedimenti più sicuri, ciò dovrebbe costituire un obbligo per la produzione e la trasformazione di alimenti onde evitare rischi per i lavoratori, la salute dell'uomo e l'ambiente;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-